

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

31100 TREVISO – Via Verdi 18
FAX 0422.559.618
MAIL: info@ordineavvocatitrevise.it
PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitrevise.it
SITO WEB: www.ordineavvocatitrevise.it

Prot. N. 2832

Treviso, li 08 giugno 2022

CIRCOLARE n. 7/2022

inviata a mezzo pec

A Tutti gli Avvocati – Loro sedi

Ai Praticanti Abilitati – Loro sedi

Ai Praticanti Avvocato – Loro sedi

OGGETTO: QUOTE DI ISCRIZIONE ANNO 2022

Nella seduta del 06.06.22 il Consiglio dell'Ordine ha deliberato le quote di iscrizione per l'anno 2022 secondo il fabbisogno risultante dal bilancio preventivo approvato nell'Assemblea dell'01/06/2022.

Sono dunque determinate secondo il seguente prospetto:

Avvocati da 0 a 6 anni di anzianità (ovvero per gli Avvocati Iscritti dall'1.01.2017 al 31.12.22): Euro 210,00;

Avvocati da 7 a 15 anni di anzianità (ovvero per gli Avvocati iscritti dall'1.01.2008 al 31.12.2016): Euro 230,00;

Avvocati con 16 anni e oltre di anzianità (ovvero per gli Avvocati iscritti in data antecedente e fino al 31.12.2007): Euro 290,00;

Praticanti Abilitati al patrocinio sostitutivo: Euro 100,00;

Praticanti Avvocato semplici: Euro 85,00

L'importo delle quote determinate a carico degli Avvocati è comprensivo di quanto, poi, il COA dovrà retrocedere al CNF, al CDD, all'OCF e al Triveneto per ogni iscritto.

La riscossione avverrà, tanto per gli Avvocati quanto per i Praticanti (semplici e abilitati), a mezzo Pago PA.

I bollettini Pago PA saranno inseriti nell'area personale *Sfera* riservata a ciascuno degli Iscritti.

Il pagamento sarà possibile, come di già anticipato con circolare n. 5/2021 del 27/07/2021, soltanto in un'unica soluzione, con scadenza al 15/09/2022, sia per gli Avvocati, sia per i Praticanti, semplici e abilitati.

Si rammenta agli Iscritti:

- che a norma dell'art. 12, comma secondo, del vigente Regolamento interno di contabilità e tesoreria, tutte le spese, gli oneri e i costi che l'Ordine dovrà sostenere per l'avvio delle procedure di recupero delle quote nei confronti degli Avvocati inadempienti o in ritardo nel pagamento, saranno posti a carico dei singoli che avranno reso necessario il ricorso alla procedura di riscossione;

- che ai sensi dell'art. 29, comma 6, della L. 31.12.2012 n. 247 (c.d. "Legge Professionale Forense"): "*Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento*".

Con i migliori saluti,

IL CONSIGLIERE TESORIERE
Avv. Cristina Trotta



IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Sonego

